

Ordinanza n. 40 del Comune di Montieri prot. 5171 del 28.6.2001.

Oggetto: Sversamento nel fiume Merse delle acque che fuoriescono dalla ex miniera di Campiano. Interventi di messa in sicurezza di emergenza.

<<>>

PREMESSO CHE:

- La Miniera Campiano, titolare della concessione mineraria "Boccheggiano", nel 1994 presentava una dichiarazione di rinuncia alla coltivazione della miniera nel cui perimetro ricade anche l'impianto di Ribudelli, per intervenuto esaurimento della miniera stessa ai sensi dell'art. 38, comma 3 del r.d. 29 luglio 1927 n. 1443.
- Il Ministero dell'Industria, con D.M. 25 ottobre 1995 pubblicato in gazzetta ufficiale, accettava tale rinuncia, facendo comunque salvi i lavori di chiusura prescritti dal distretto minerario di Grosseto e gli eventuali lavori di ripristino ambientale richiesti da Enti ed organismi competenti nel rispetto delle vigenti normative;
- Essendo l'area di Ribudelli inserita nell'elenco delle aree soggette a bonifica a "Breve termine"

ai sensi del Piano regionale dei Rifiuti – terzo stralcio relativo alle aree inquinate, approvato con d.g.r. n. 384 del 21 dicembre 1999, la Mineraria Campiano presentava un progetto di bonifica dell'area di Ribudelli secondo quanto previsto dal D.M. ambiente 25 ottobre 1999 n. 471; il progetto di bonifica di cui sopra è stato approvato mediante il procedimento di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 a seguito di apposite Conferenze dei Servizi convocate ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 471 e successive modifiche ed integrazioni a cui hanno partecipato l'ARPAT, l'Azienda USL n. 9, l'Ufficio Regionale del Genio Civile, l'Amministrazione Provinciale di Grosseto, il Corpo delle miniere – distretto minerario di Grosseto, il corpo Forestale dello Stato nonché la Miniera Campiano in liquidazione;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- In data 19.04.2001 l'Amministrazione comunale è venuta a conoscenza che dalla ex miniera di pirite di Campiano, posta nell'area di Ribudelli – soggetta ai lavori di bonifica – era iniziata una consistente fuoriuscita di acqua, conseguente al completo allagamento della miniera stessa, che tramite il Fosso Ribudelli confluiva (e confluisce) nel fiume Merse;
- Il Comune il giorno successivo, con nota prot. n.3197, informava l'Amministrazione Provinciale di Grosseto, l'USL, il Corpo delle Miniere, l'Arpat nonché la Mineraria Campiano della fuoriuscita di acqua dalla ex Miniera di Campiano al fine di far svolgere gli accertamenti del caso;
- Immediatamente, tramite il Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto, veniva dato avvio ad un monitoraggio delle acque defluenti per verificarne le caratteristiche nonché l'impatto che tale acqua poteva indurre sui corpi idrici ricettori (fosso Ribudelli e Fiume Merse);
- Il monitoraggio si qui eseguito dall'Arpat, così come risulta nella nota 15.6.2001 prot. n. 3435, pervenuta al Comune il 18.6.2001, ha permesso di rilevare che la situazione di pericolo di inquinamento, inizialmente non evidente, si è aggravata;
- Infatti l'ARPAT ha constatato che le acque del fiume Merse risultano alterate dall'apporto dell'acqua mineraria attraverso la comparsa di una intensa colorazione rossa (che persiste per un lungo tratto a valle rispetto al punto di confluenza) ed attraverso la formazione di un consistente sedimento costituito da metalli pesanti precipitati insieme all'idrossido ferrico di cui l'acqua di miniera è molto ricca,
- Con la nota suindicata l'ARPAT ha inoltre rilevato come il suddetto fenomeno ha subito nel corso del tempo un aggravamento poiché l'acqua di fuoriuscita dalla miniera registra – rispetto all'inizio dello sversamento – una modificazione riguardante la temperatura, che è aumentata da 32° a 38° C, al tempo stesso è aumentato, sia pure di poco, il contenuto di metalli pesanti nelle acque superficiali dei corpi idrici (fiume Merse e torrente Ribudelli), infine il PH è passato da 4 a 5;
- - l'ARPAT ha pertanto ritenuto che il sedimento ferroso, pur non comportando un danno per il tratto di fiume interessato dalla presenza dello stesso (in quanto le caratteristiche del letto del fiume erano già state segnate pesantemente dalla trascorsa attività mineraria), possa costituire **un potenziale pericolo di inquinamento ambientale** in quanto, per effetto di eventi piovosi consistenti, potrebbe essere dilavato e disperso lungo l'asta del fiume attraversante anche il comune di Chiusdino ed oltre;
- pertanto l'ARPAT ha ritenuto **"necessario che l'acqua di miniera prima della confluenza con i corpi idrici superficiali venga sottoposta ad un trattamento mirato alla correzione del valore di acidità (PH) e ad un abbattimento del contenuto di metalli pesanti"** ed ha invitato questa amministrazione **"ad attivarsi immediatamente opportuni atti amministrativi affinché i responsabili dell'attività estrattiva nella miniera di Campiano mettano in atto quanto prima interventi mirati a minimizzare l'impatto ambientale dovuto alle acque in uscita, come ad esempio un trattamento chimico fisico che consenta di cogliere gli obiettivi sopra indicati."**

- PREMESSO INFINE CHE
- La situazione riscontrata dai tecnici dell'ARPAT desta allarme tra le comunità che si articolano lungo il corso del fiume Merse e costituisce pericolo di inquinamento dei corpi idrici e dell'ambiente,
- RITENUTO PERTANTO CHE
- In detta situazione, risulti necessario adottare provvedimenti urgenti volti a fronteggiare l'imminente situazione di pericolo nonché quelli necessari ad evitare il protrarsi della stessa;
- RITENUTO ALTRESI' opportuno e necessario –per quanto sopra esposto – che sia provveduto alla adozione di interventi di messa in sicurezza di emergenza dei corpi idrici interessati al fine di contenere il negativo impatto ambientale che si sta determinando per effetto delle effluenze ed immissioni idriche e che si provveda, successivamente, alle operazioni di bonifica e ripristino sulla base di apposito studio da compiersi e che quindi risulteranno le più appropriate e le più idonee;

VISTI:

- **L'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 5 febbraio 1997 n. 22/97** dal quale risulta che chiunque cagioni il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ovvero **determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti suddetti**, è tenuto a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento;
- **Il successivo comma 4** che pone in capo al comune territorialmente competente l'onere per l'approvazione del progetto di bonifica e per il rilascio della relativa autorizzazione per la realizzazione degli interventi previsti, **salvo che l'intervento di bonifica riguardi un'area compresa nel territorio di più comuni in qual caso l'onere per l'approvazione del progetto e degli interventi ricade in capo alla Regione;**
- **Il successivo comma 8** che prevede, nel caso in cui i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, che gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda, dalla regione;
- **l'art. 2 del D.M. 25.10.1999 n.471 del Ministero dell'Ambiente** contenente tra l'altro le definizioni di :
 - a) sito inquinato:** sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche fisiche o biologiche del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente naturale e costruito. E' inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti;
 - b) Inquinamento diffuso:** Contaminazione od alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee imputabili alla collettività indifferenziata e determinate da fonti diffuse;
 - c) messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;
- **l'art. 4 dello stesso D.M.** che prevede l'obbligo, in caso di **pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili** di sottoporre i siti interessati ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai valori di concentrazione limite accettabili;
- **l'art. 7 dello stesso D.M.** che prevede l'obbligo, per chiunque cagiona il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili ovvero un **pericolo concreto ed attuale di superamento degli stessi**, di provvedere alla esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza la cui efficacia deve essere verificata dal Comune o dalla Regione se l'inquinamento riguarda il territorio di più comuni;
- **l'art. 8 dello stesso D.M.** che prevede la diffida da parte del comune, con ordinanza, al responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale. L'ordinanza deve essere notificata anche al proprietario del sito ed ove il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente sono adottati dalla regione o dal comune;
- **l'art. 58 del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152** che prevede l'obbligo per chi – in violazione delle disposizioni in esso contenute – provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle risorse ambientali, **ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale**, di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, bonifica, ecc. ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del D.Lgs. N. 22/97;
- **CONSIDERATO** che l'accettazione da parte del ministero dell'Industria della rinuncia alla concessione mineraria, avvenuta con D.M. 25 ottobre 1995, in cui ricade il sito in questione, denominata convenzionalmente Boccheggiano, già intestata alla Soc. Nuova Solmine spa e trasferita successivamente alla Soc. Mineraria Campiano, prevede espressamente all'art. 2 che "Sono fatti salvi i lavori di chiusura

mineraria prescritti del distretto Minerario di Grosseto e gli eventuali lavori di ripristino ambientale che vengono richiesti da enti ed organismi competenti nel rispetto delle vigenti normative,";

- RITENUTO, per le considerazioni che precedono, di dover ordinare alla Mineraria Campiano spa – nella sua qualità di soggetto obbligato ai lavori di ripristino ambientale ai sensi del D.M. 265 ottobre 1995 in quanto già titolare di concessione mineraria e pertanto nella sua qualità di soggetto responsabile del pericolo di inquinamento ed infine quale proprietaria del sito dal quale fuoriescono le acque che sono causa della situazione di pericolo attuale e concreto di inquinamento – l'esecuzione di interventi urgenti consistenti nella depurazione delle acque di fuoriuscita dalla miniera prima dello sversamento nel fosso Ribudelli.
- VISTO l'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.;

ORDINA

Alla società **Mineraria Campiano spa** (in liquidazione) avente sede in Gavorrano – Via Ariosto n. 69, per tutti i motivi di cui in premessa:

- di effettuare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e dell'art. 7 del D.M. n. 471/99, appropriati interventi di messa in sicurezza di emergenza atti a contenere la diffusione degli inquinanti mediante attività di trattamento chimico-fisico delle acque di fuoriuscita dalla miniera da compiere con l'utilizzo dell'impianto e delle vasche esistenti in località Ribudelli; e ciò in attesa di interventi più radicali di bonifica e ripristino ambientale. Il trattamento chimico-fisico dovrà essere finalizzato alla correzione del valore di acidità (pH) e all'abbattimento del contenuto di metalli pesanti dell'acqua proveniente dalla ex miniera, prima della confluenza con i corpi idrici superficiali, così come si legge nella nota dell'ARPAT 15.6.2001 di cui in premessa;
- di avviare gli interventi di che trattasi entro 48 ore dalla notifica della presente e renderli pienamente efficaci entro dieci giorni dalla medesima notifica dandone comunicazione a questo Comune, alla provincia di Grosseto ed alla Regione al fine delle conseguenti verifiche circa l'efficacia degli interventi stessi;
- di presentare, ai sensi e nei termini di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. n. 471/99, a questo Comune ed alla regione, il piano della caratterizzazione del sito predisposto secondo i criteri definiti nell'allegato 4 al D.M. stesso.

Con l'avvertenza che in caso di inadempimento insorgeranno le responsabilità previste dalle leggi e normative vigenti e saranno adottati, per quanto occorra, provvedimenti sostitutivi da parte delle autorità competenti.

Montieri, li 28 giugno 2001

IL SINDACO

(Ilio Giorgio Russo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

(Geom. Bruno Corsini)